



San Marino, 2 agosto 2010

IMPORTANTE

Prot. n° 501/401

ALLE AZIENDE ASSOCIATE
LORO SEDI

Oggetto: Manovra finanziaria italiana - Legge 30 luglio 2010 n° 122

Informiamo che sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 30 luglio 2010 è stata pubblicata la **Legge 30 luglio 2010 n° 122** conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78 "**Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica**" di cui abbiamo dato conto con le nostre circolari del 2 giugno (prot.n.501/292) e del 23 giugno (prot. n. 501/324).

Come segnalato allora gli articoli di particolare interesse per gli operatori sammarinesi sono il 36 (disposizioni antifrode) immutato, ed il 37 (disposizioni anticiclaggio) che risulta parzialmente modificato al comma 1) secondo periodo dove le parole: "società fiduciarie; alla identificazione del sistema di amministrazione del nominativo degli amministratori e del possesso" sono sostituite dalle seguenti: "società fiduciarie nonché all'identificazione del sistema di amministrazione e del nominativo degli amministratori e del possesso".

Ricordiamo che il primo attiene alla cosiddetta "super black list", da definire con Decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che impone a BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI, FIDUCIARIE, POSTE, SIM SGR SICAV, PROFESSIONISTI, REVISORI CONTABILI e altri soggetti italiani - di non instaurare o porre fine ad ogni tipo di rapporto professionale con controparti di diritto

straniero (quindi sammarinese!) qualora trattasi di SOCIETÀ FIDUCIARIE, TRUST, SOCIETÀ ANONIME O CONTROLLATE DA SOCIETÀ CON AZIONI AL PORTATORE, AVENTI SEDE NEI PAESI CHE VERRANNO INDIVIDUATI MEDIANTE UNA APPOSITA BLACK LIST, CON UN DECRETO.

Il secondo precisa che gli operatori aventi sede, residenza, o domicilio in paesi cosiddetti black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 (ove è inserita San Marino) sono ammessi a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornitura solo previa autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo modalità da definire entro 30 giorni con apposito decreto (non ancora emanato).

L'autorizzazione è subordinata all'individuazione dell'operatore economico, individuale o collettivo, mediante la comunicazione dei dati che identificano gli effettivi titolari delle partecipazioni societarie, anche per il tramite di fiduciarie, all'identificazione del sistema di amministrazione, del nominativo degli amministratori e del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla normativa italiana.

Sarà nostra premura fornire quanto prima gli ulteriori chiarimenti e nel frattempo trasmettiamo in allegato il testo dei due articoli.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale